



STITUTO COMPRESIVO DI LANZO TORINESE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
VIA VITTORIO VENETO, 2 – 10074 – LANZO TORINESE
TEL – FAX. 0123/29154 – 320196

SITO WEB: www.iclanzotorinese.191.it E-MAIL: dirlanzo@tin.it - C.F. 92028660014

Allegato n. 7

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;**
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;**
- 3. durante i cambi di turno/ora tra i docenti nelle classi;**
- 4. durante l'intervallo/ricreazione;**
- 5. durante il tragitto aula/uscita dall'edificio al termine delle lezioni, fino alla consegna ai genitori o all'assistente dello scuolabus;**
- 6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;**
- 8. durante il tragitto classe – laboratori/palestra e viceversa;**
- 9. durante le visite guidate e le uscite didattiche;**

PREMESSO

- che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti ed il personale ATA;
- che al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- che i genitori sono tenuti a far rispettare al proprio figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso;
- che gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante l'entrata a scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio e, soprattutto, durante la ricreazione e l'uscita da scuola.

Art. 1 – Riferimenti normativi

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.lgs 297/94, art. 10); CCNL del 29/11/2007; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente e al personale ATA, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso dei bambini nei locali della scuola a quello della loro uscita (Cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli alunni (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/1994 articoli dal n. 535 al n. 540.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 29 novembre 2007.

La Corte dei Conti, sez. III, 19/02/1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza assume rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità

per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Pertanto, tutto il Personale della Scuola è tenuto ad osservare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 2 - Vigilanza ed orario di servizio

1) La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.

2) Accoglienza. C.C.N.L. del 29/11/2009 – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento)** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

3) Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni dei servizi di trasporto. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “**culpa in vigilando**”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 3 - Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
2. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
3. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano (o docente in servizio disponibile) che provvederà alla loro sorveglianza.
4. L'insegnante di sostegno deve segnalare in segreteria, o al coordinatore di plesso, l'assenza dell'alunno seguito (o degli alunni seguiti) per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

Art. 4 - Sostituzione di docenti assenti.

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti compiti di vigilanza, in attesa dell'organizzazione del servizio da parte del docente responsabile di plesso;

- ove non sia possibile nominare il docente supplente esterno, i responsabili di plesso, avvalendosi della collaborazione dei colleghi, dispongono le sostituzioni dei docenti assenti con i docenti interni (a disposizione, in compresenza, a pagamento); come “extrema ratio”, dispongono la distribuzione degli alunni nelle classi.

Art. 5 - Malesseri/Infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- 1) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- 2) provvederà ad avvisare i familiari;
- 3) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n. tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico, e/o ospedaliero, occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare:

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente l'Ufficio di Segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere alla “Procedura per gli infortuni” allegata al Regolamento di Istituto che ogni plesso ha all'albo e in caso di incidente produrre immediatamente una relazione da consegnare agli Uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. E' necessario redigere la dichiarazione **anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti** per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non venga attivata.

Art. 6 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale Collaboratore Scolastico, secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/03/1958 e successive - art. 61 legge 312/1980), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

E' il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una **“colpa presunta”**, ossia sulla presunzione di una **“culpa in vigilando”**, di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile

o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli alunni, condizioni ambientali, ecc).

La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 09/04/1973, n. 997), ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere agli alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 03/02/1972, n. 260, ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone".

Si sottolinea che l'affidamento dei minori all'amministrazione scolastica e, quindi, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dagli alunni. Infatti, la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di "culpa in vigilando", non anche da quella di "culpa in educando", "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cfr. Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835).

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. Durante l'intervallo, in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, con i genitori degli alunni, o altre persone, onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Art. 7 - Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando all'Ufficio di Direzione ed al docente coordinatore di plesso, probabili anomalie, per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Art. 8 - Uscita alunni dalla classe

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni disabili per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà, immediatamente, all'ufficio di Direzione ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli alunni stessi.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Art. 9 - Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul diario e sul registro di classe per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare il Dirigente Scolastico, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza, è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli alunni.

Art. 10- Uscita da scuola degli alunni al termine delle attività didattiche

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intero gruppo. Anche il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

- a. gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori o da persone da questi delegati. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
- b. gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contatteranno la locale stazione della Polizia Locale o la Stazione dei Carabinieri.
- c. le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro dalle visite guidate o uscite didattiche.

Art. 11 - Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; **i docenti effettuano lo scambio nel periodo più breve possibile.**

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione/Segreteria.

Art. 12 - Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni, muniti di cartellino fornito dalla scuola con la scritta "Visitatore". In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve rimanere nella classe ed affiancare "l'esperto" per tutta la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini

Art. 13 - Vigilanza sugli alunni diversamente abili

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 14 - Spostamento alunni

1. Gli alunni che si recano nei laboratori, in palestra o in altri ambienti per lo svolgimento di attività scolastiche, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
2. la sorveglianza nei laboratori/palestra è affidata all'insegnante; gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori/palestra devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva;
3. grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività motoria, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.
4. Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 15 - Intervalli

5. Durante gli intervalli previsti dai diversi ordini di scuola la vigilanza è affidata ai docenti dell'ora/modulo precedente, coadiuvati dai collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza nei plessi dei servizi igienici e dell'ingresso;
6. gli intervalli si possono svolgere nei corridoi o nel cortile;
7. per quanto riguarda le classi di Scuola Secondaria il primo intervallo si svolgerà nei corridoi (10 minuti); i collaboratori scolastici aiuteranno la vigilanza. Il secondo si svolgerà in classe consentendo agli allievi l'uso dei servizi a turno;
8. per quanto concerne le scuole disposte su più piani, non è consentito lo spostamento degli alunni da un piano all'altro. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto, senza far schiamazzi e rincorrersi;
9. esclusivamente nel corso dell'intervallo gli alunni potranno consumare le loro colazioni, avendo cura che rifiuti e carte siano depositati negli appositi cestini;
10. l'intervallo potrà essere sospeso per motivi disciplinari, qualora sia ritenuto opportuno, dal Consiglio di Classe, per gravi motivi anche dall'insegnante coordinatore.

Art. 16 - Ritardi genitori

Qualora i genitori dei bambini (o gli adulti delegati), che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il docente/personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione/Segreteria fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

Art. 17 - Frequenza irregolare

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nell'accesso al mattino, il docente interessato deve avvisare, per iscritto, il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a convocare la famiglia dell'alunno e/o a richiamare i genitori all'osservanza dell'assiduità della frequenza/obbligo scolastico.

Art. 18 – Mensa scuola dell'Infanzia

Il servizio mensa, si effettua per quei bambini i cui genitori ne fanno espressa richiesta. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, ma si "affiancano" ad essi. Le sezioni, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici, se necessario, possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Art. 19 – Mensa

Alla fine delle lezioni, i ragazzi della scuola secondaria si devono recare nell'aula indicata dove la sorveglianza è assicurata dai docenti/educatori di turno. Successivamente si dirigeranno al locale mensa ordinatamente in fila.

Gli alunni dovranno sempre mantenere un comportamento corretto ed educato all'entrata e all'uscita, salutando il personale, durante i pasti e in particolare quando si richiede altro cibo.

Durante il pasto è vietato urlare, fare schiamazzi, lanciare oggetti. Al termine del pranzo ogni alunno raccoglierà le proprie stoviglie e le porterà nell'apposito contenitore. Al rientro gli alunni ritorneranno nell'aula e, a turno, con ordine si recheranno ai servizi.

Successivamente potranno usare la palestra, l'aula audiovisiva o il cortile, sempre sotto la sorveglianza dei docenti incaricati dell'assistenza.

Qualora non si rispettino le regole indicate, dopo tre segnalazioni da parte dell'insegnante, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio mensa.

Art. 20 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o uscite didattiche, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito (C.M. n. 291/1992).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; tutti i partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e viaggi di istruzione, condividono la responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.

ART. 21 - Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A.

C.C.N.L. del 29/11/2007) – Personale A.T.A.

Area A - “ ... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione ...” I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) e a verificare se ci sono alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni, raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni

successivi. Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dall'entrata nell'edificio scolastico al cancello dell'edificio.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29/11/2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. All'inizio delle lezioni e ai cambi di turno dei docenti nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'Ufficio di Direzione Didattica. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

Art. 22 - Ricevimento dei genitori.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezione, ma possono convocarli in orario extracurricolare.

I Genitori che sono presenti a Scuola per colloqui, assemblee, consigli, ecc. non devono portare con sé bambini.

Art. 23 - Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della Dirigenza Scolastica.

I genitori non possono accedere nelle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 giugno 2011. Modificato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2017 delibera n.6.